



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## Memoria della LAV

Alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei  
deputati

### AC 2038

Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

### Sull'articolo 13 del decreto-legge

La procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, alla quale l'articolo 13 del decreto legge intende porre rimedio, riguarda in particolar modo la violazione della Direttiva Habitat e, soprattutto, della Direttiva Uccelli, laddove la legislazione italiana conferisce il potere di autorizzare l'uccisione e la cattura di specie di animali selvatici anche in zone protette e/o di divieto e in periodi dell'anno ulteriori rispetto a quelli nei quali l'attività venatoria è consentita.

Ma per porre rimedio a tali criticità è necessario innanzitutto intervenire sull'articolo 19 della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157, anch'esso modificato dalla Legge 29/12/2022, n. 197 e la cui attuale versione è in contrasto con le disposizioni comunitarie. Allo stato degli atti, infatti, la formulazione dell'articolo 13 del decreto legge si limita ad aggiungere all'art. 19 ter della legge 157/1992 il comma 5 bis, nel quale, nelle more dell'applicazione della disposizione, si invoca il rispetto della disciplina di recepimento della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli, la cui violazione, come anticipato, costituisce il motivo principale della procedura d'infrazione avviata a riguardo nei confronti dell'Italia.

Tuttavia, l'aggiunta del suddetto comma 5 bis, a dispetto della sua formulazione, non garantisce in alcun modo il rispetto dei vincoli

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

comunitari e, conseguentemente, non permette di superare la procedura d'infrazione aperta. Innanzitutto, l'asserito rispetto della disciplina di recepimento delle due direttive non sembra dare risposta, di per sé, ai dubbi della Commissione europea, se non inteso nel senso di abrogare lo stesso art. 19 ter. Con ciò a dire che, sottolineando la natura tautologica del nuovo comma 5 bis, non è possibile, né credibile, un' applicazione della versione attuale dell'articolo 19 ter che sia in linea con quanto disposto dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli, poiché esso prevede che, anche con piani quinquennali, le azioni di contenimento tramite abbattimento e cattura possano tout court essere attuate tutto l'anno *“anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto”*. Disposizione quest'ultima, giova ripeterlo, del tutto inconciliabile non solo con la normativa europea, ma anche con il principio di proporzionalità sancito più volte dalla Corte di Giustizia UE e financo con la nuova formulazione dell'art. 9 della Legge Fondamentale, che riserva alla biodiversità ed agli animali un'inedita tutela costituzionale.

Per gli stessi motivi, anche l'articolo 19 della Legge 157/1992, così come modificato dalla Legge 197/2022, appare contrario ai principi comunitari di tutela della fauna selvatica, poiché, eliminato il previgente riferimento ai “metodi ecologici” verificati da Ispra, lascia aperta la possibilità alle Regioni e alle Province autonome di autorizzare sistematicamente, anche nelle zone vietate alla caccia, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, eseguibili anche dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia delle aree interessate. È appena il caso di sottolineare come l'esecuzione di azioni già in palese contrasto con quanto sancito dalle due direttive, che per di più siano attuate da parte non di soggetti a servizio dello Stato, ma di privati situati in loco, rende ancora più stridente il disposto di cui gli articoli 19 e 19 ter con il principio di tutela della biodiversità e degli animali e con la competenza statale per il rispetto degli obblighi europei a riguardo.

Proprio per questo la nostra proposta, per sanare davvero i rilievi europei, mira ad estromettere dall'articolo 19 la possibilità che si agisca con interventi cruenti nelle zone protette. Secondariamente, viene reintrodotta il termine “ecologici”, abrogato con l'intervento del

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma  
t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it  
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

2022, per circoscrivere gli eventuali interventi a quelli non cruenti. Infine, si toglie tout court la possibilità di procedere a piani di abbattimento, anche se su parere ISPRA, modifica che, nel caso di opinioni contrarie, potrebbe diventare oggetto di contrattazione, reinserendo eventualmente la possibilità di abbattimenti come extrema ratio e su parere vincolante dell'Istituto.

Secondariamente, pur sapendo che l'articolo 19 ter rappresenta il *punctum dolens* dell'attuale assetto della Legge 157/1992, la nostra proposta prova a porre in essere una corposa rimodulazione dei termini e delle espressioni utilizzate dal legislatore, in maniera tale da mantenere i mezzi da egli previsti (il programma straordinario), ma volgerli a finalità che siano in linea con il quadro legislativo comunitario e, in particolare, col rispetto della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli; in questo modo il piano straordinario, da adottare ex novo entro la conversione del decreto legge, non è più volto al contenimento e attuato dai cacciatori, ma viene indirizzato a favorire una stabile convivenza con la fauna selvatica, utilizzando metodi ecologici, essendo questo il termine tecnico che più di tutti garantisce il ricorso a metodi non violenti. In questo quadro, proponiamo anche di dare più poteri all'ISPRA per quanto riguarda la fase di attuazione. Un passaggio fondamentale, infine, è quello relativo al finanziamento per l'attuazione di tale piano, le cui risorse verrebbero tratte, modificando l'articolo 24 della Legge 157/1992, da una parte del Fondo che lo stesso riserva alle associazioni venatorie, cui attualmente lo Stato assegna ben 500 mila euro all'anno. Grazie alle modifiche proposte, tale somma andrebbe per la maggior parte indirizzata, tramite il Fondo, a garantire la convivenza incruenta con la fauna selvatica.

### Proposte emendative

**All'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:**

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157, è modificato come di seguito:

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma  
t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it  
C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

l'inciso “*anche*” è sostituito dalla parola “*eccetto*”, l'inciso “*,comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto*” è eliminato e l'inciso “*Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria*” è sostituito dalle parole “*Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica*”

### **Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 2:**

Al comma 1 dell'articolo 19 ter della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157, l'inciso “*entrata in vigore della presente disposizione*” è sostituito con le parole “*conversione in legge del decreto legge 16 Settembre 2024*”, l'inciso “*, sentito, per quanto di competenza, l',*” è sostituito dalle parole “*nel rispetto del parere dell'* ”, le parole “*per la gestione e il contenimento “viene sostituito dalle parole” per sviluppare la convivenza con la fauna selvatica, attraverso piani di prevenzione e gestione ecologica*”

**Il comma 2 dell'articolo 19 ter della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157, è abrogato**

**Il comma 3 dell'articolo 19 ter della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 è abrogato**

**Al comma 4 dell'articolo 19 ter della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157, l'inciso “*dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie,*” è eliminato, e dopo le parole “ *Il piano di cui al comma 1 è attuato*” viene aggiunto l'inciso “ *dall' ISPRA*”, le parole “*dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie*” sono sostituite dalle parole “*dalle associazioni di tutela ambientale riconosciute*”. L'inciso “*muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano*”**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma  
t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it  
C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio” è eliminato*

**Il comma 5 bis dell'articolo 19 ter della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157, è abrogato**

**Il comma 2 dell'articolo 24 della Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 è modificato come di seguito:**

**Alla lettera c) il numero 9 è eliminato**

**Al comma 2 è aggiunta la seguente lettera d):**

**d) “Il 90 per cento per l'implementazione dei piani di prevenzione di cui l'art. 19 comma 1”**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore